COMUNE DI CERVENO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO UTILIZZO BOSCO CIVICO

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 5 del 13.01.2015
Modificato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 21/04/2021
Modificato con delibera di Consiglio comunale n.5 del 29/03/2022

PREMESSO che:

- a seguito di pubblico sorteggio, con provvedimento amministrativo vengono annualmente assegnati i lotti del bosco civico per il taglio della legna;
- l'assegnazione delle fasce predisposte per l'Uso Civico avviene osservando le Norme Forestali Regionali;

Visto il Certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) ICILA-GFS-004070 secondo gli standard PEFC Italia, ottenuto dal Consorzio Forestale Valle Allione in qualità di Gestore delle proprietà forestali dei comuni soci, tra i quali Cerveno;

la regolamentazione che si propone per quanto riguarda l'uso e l'assegnazione dei lotti di legna destinata al taglio per uso civico è la seguente:

Art. 1 TITOLARI DEL DIRITTO

1. Sono titolari del diritto di uso civico relativamente al taglio della legna tutti i cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune di Cerveno.

2. L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia. Esso si fa garante del godimento del diritto di uso civico di tutti i propri familiari.

Art. 2 DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO

1. L'uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l'utilizzo di legna da ardere.

2. E' proibito l'asporto fuori dal Comune di Cerveno della legna raccolta nei boschi comunali ed è vietato commercializzare la legna raccolta per uso civico a qualsiasi titolo.

3. L'Amministrazione non risponderà in alcun modo per violazioni del presente regolamento e delle leggi forestali commesse dagli aventi diritto sul territorio gravato da uso civico di legnatico, i quali aventi diritto ne risponderanno personalmente.

4. L' avente diritto potrà procedere al taglio del legname solo dopo aver ricevuto e sottoscritto l'informativa boschi certificati, cui dovrà rigorosamente attenersi nella esecuzione del taglio.

5. Gli assegnatari dei lotti posti a margine /confine con le strade comunali sono tenuti alla costante pulizia della sede stradale e (se presenti) delle canalette di raccolta acque piovane.

Art. 3 LOCALIZZAZIONE

1.L'uso civico di legnatico è consentito esclusivamente nei terreni di demanio civico gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 PERIODI

1. I periodi consentiti per il taglio sono quelli di cui alle prescrizioni del regolamento regionale, ovvero dal 15 Ottobre al 31 Marzo sino a 600 metri, dal 01 Ottobre al 15 Aprile da 600 a 1.000 metri, dal 15 Settembre al 15 Maggio oltre i 1.000 metri.

Art. 5 MODALITA'

1. Durante la fase di taglio, abbattimento ed esbosco del legname non dovranno essere tagliate o danneggiate in alcun modo le matricine e le specie in rinnovazione;

2. Non si potranno tagliare le piante lasciate con contrassegni e segnali di confine (di colore blu), sia relativamente ai "lotti" assegnati sia in relazione Piano di Assestamento;

3. Vista la situazione del fondo stradale, è vietato il trasporto della legna a strascico;

4. Non sarà possibile richiedere più di un lotto per nucleo famigliare;

5. E' obbligatorio per tutti gli assegnatari dei lotti completare le operazioni di taglio, esbosco e pulizia entro le due stagioni di taglio successive (quindi entro il 31/12 dell'anno solare successivo a quello di assegnazione) pena la decadenza dell'eventuale nuova assegnazione;

6. il pagamento avverrà anticipatamente al momento della richiesta/ iscrizione;

7. Nella fase di iscrizione, qualora chi taglia non corrisponda al richiedente (altro famigliare o persona terza) dovranno esserne precisate tutte le generalità e non sarà possibile che la stessa persona possa eseguire il taglio di altri lotti per conto di altri richiedenti;

8. Gli assegnatari dei lotti, qualora fossero impossibilitati al taglio del legname nelle stagioni silvane utili, sono tenuti a "riconsegnare" il lotto al Comune (tramite comunicazione scritta).
E' vietato destinare il lotto ad altre persone a piacimento, anche se assegnatari di altri lotti.

Art. 6 VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza relativa al rispetto delle norme del presente Regolamento, spetta alla Polizia Municipale, ovvero alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Media Valle Camonica, al Corpo Carabinieri per la tutela forestale, nonché al personale delle altre forze di polizia i cui addetti abbiano la qualifica di P.G.
Ogni infrazione al presente Regolamento sarà punita con la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, salvo che l'infrazione non sia prevista epunita da leggi o regolamenti speciali in materia o sia considerata come illecito penale, oltrealla sanzione accessoria della non assegnazione di legnatico per due anni successivi all'infrazione.
E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81.

DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia, anche se non espressamente richiamate.